

REGOLAMENTO (CE) N. 696/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2002

che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2398/97 del 28 novembre 1997 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan («regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 ⁽³⁾ della Commissione, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (in appresso: «il regolamento provvisorio»).

Il 12 marzo 2001, l'organo arbitrale dell'OMC ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione del gruppo speciale, modificata dalla relazione dell'organo di appello, sulla causa «Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India (relazioni)» ⁽⁴⁾.

Si ricorda che in seguito all'adozione di tali relazioni il regolamento definitivo è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio ⁽⁵⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India. Il regolamento definitivo è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2002 ⁽⁶⁾ del Consiglio, che ha sospeso l'applicazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto e ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni dal Pakistan. Come previsto all'articolo 1, paragrafo 2 di quest'ultimo regolamento, il dazio antidumping sulle importazioni dall'Egitto è poi scaduto il 28 febbraio 2002, poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di riesame entro il termine stabilito.

B. RIESAME DELLE RISULTANZE

1. Nota preliminare

- (2) Dando seguito ad una richiesta debitamente documentata del comitato delle industrie europee del cotone e delle fibre affini (Eurocoton) (il denunciante dell'inchiesta originaria), la Commissione ha avviato un riesame riguardante esclusivamente il dumping, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato il 13 febbraio 2002 ⁽⁷⁾ e l'applicazione del dazio antidumping resta sospesa in attesa dell'esito dell'inchiesta relativa al riesame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1644/2001.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 11.

⁽⁴⁾ Documento WT/DS141/9 del 22 marzo 2001.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 26 del 30.1.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 39 del 13.2.2002, pag. 17.